SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale** *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Nola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 ottobre 1989, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Nola, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nola, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nola è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott.ssa Maria Elena Stasi - vice prefetto;

dott.ssa Rosa Cipolla Calvino - vice questore;

dott. Sergio Di Martino - consigliere prefettura.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 ottobre 1989, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, il prefetto di Napoli, con rapporto del 30 luglio 1993, ha evidenziato che risultano collegamenti, diretti ed indiretti, di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Nola

La permeabilità degli organi elettivi del comune di Nola alle infiltrazioni camorristiche si rileva da numerose circostanze dalle quali emerge che alcuni amministratori risultano intrattenere rapporti con appartenenti ad associazioni malavitose, con pregiudicati ed anche contatti diretti con il boss della comorra locale Carmine Alfieri

In particolare, è significativo che in coincidenza con l'arresto del predetto Carmine Alfieri, indiscusso capo dell'omonimo clan operante prevalentemente nel nolano ma con ramificazioni nell'intero territorio campano, la vita amministrativa del comune di Nola subisce un improvviso rallentamento e il consiglio comunale inizia a vivere forti contraddizioni e contrasti di ogni genere, che portano alla successiva elezione di tre giunte ed, infine, alle dimissioni della metà dei consiglieri, tra il 15 e il 16 luglio 1993.

In relazione a tale ultima vicenda il prefetto di Napoli ha provveduto a sospendere, ai sensi dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, il predetto consiglio comunale con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con decreto n 011871/GAB EE LL. del 19 luglio 1993.

Altresì significativa del grado di condizionamento in cui versa l'amministrazione comunale di Nola è la vicenda che ha determinato l'emissione, in data 3 giugno 1993, da parte del G.I P presso il tribunale di Napoli di sette ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra l'altro, di amministratori e dipendenti comunali nonché del più volte citato Carmine Alfieri.

In particolare, i predetti sono indagati perché gravemente sospettati dei reati di cui agli articoli 110, 112 e 323 del codice penale, in quanto, in concorso e previo accordo fra loro e con un ex sindaco deceduto, al fine di consentire a Carmine Alfieri un illecito sfruttamento edilizio di

un'area di circa 24 mila metri quadrati, sita nella località «Feudo di Cannice», abusando dei loro pubblici uffici, esprimevano parere favorevole e rilasciavano la relativa concessione malgrado l'espresso parere contrario del commissario ad acta del P.R.G. e in palese contrasto con lo stesso P.R.G., nel frattempo approvato.

Le evidenti violazioni della normativa urbanistica che, nella specie, risulta di chiara ed inequivocabile chiarezza sono la prova della ferma volontà degli indagati di voler favorire ad ogni costo una felice conclusione della pratica e la realizzazione delle mire speculative del clan camorristico.

Inoltre, il progettista redattore del P.R.G. di Nola, atteso che l'obiettivo dell'amministrazione in carica era quello di impedire l'adozione del nuovo strumento urbanistico ed il conseguente blocco dell'iter burocratico della pratica concessoria in parola, fu costretto, fra l'altro, a depositare l'elaborato presso un notaio per evitare manipolazioni e, soprattutto, perché gli amministratori avevano rifiutato di riceverlo in maniera formale.

La vicenda è sintomatica del grado di condizionamento che Carmine Alfieri opera sulla vita amministrativa del comune, in quanto agli amministratori ed ai tecnici comunali non poteva sfuggire che tutta la manovra era finalizzata a coprire gli interessi economici del predetto boss della camorra e del suo clan.

Accertamenti condotti dai competenti organi hanno evidenziato, altresì, che in questi ultimi anni l'amministrazione comunale di Nola si è resa responsabile di numerose e gravi irregolarità negli adempimenti istruttori relativi a gare di appalto, attualmente sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Nola, la cui libera determinazione risulta contigua agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Nola, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Peraltro, la circostanza che il consiglio comunale abbia perduto per dimissioni la metà dei propri consiglieri, tra il 15 e il 16 luglio 1993, accentua la necessità di creare le condizioni di un risanamento ambientale nell'ente locale, ripristinando, attraverso un periodo di «*vacatio*» ritenuto, oltre che utile ed opportuno, anche inevitabile, regole di trasparenza, di imparzialità e di autonomia, proprio per ridare prestigio e credibilità agli organi gestionali dell'ente, nello spirito della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Nola, con la citata relazione.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 5 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4650

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Pomigliano d'Arco, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Arturo Caccia Perugini - vice prefetto;

dott.ssa Ornella Vosa - vice prefetto ispettore aggiunto;

dott.ssa Maria Grazia Cerciello - direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, il prefetto di Napoli, con rapporto del 2 agosto 1993, ha evidenziato che risultano collegamenti, diretti ed indiretti, di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco.

In particolare, il territorio del comune di Pomigliano d'Arco è interessato dalla presenza dei clan Foria ed Egizio operanti con differenti caratteristiche delinquenziali.

Di tipo «manageriale» l'organizzazione del clan Egizio, con proiezioni anche internazionali e transoceaniche; più legati al territorio i Foria che rappresentano l'espressione tipica della tradizionale camorra campana e, pertanto, più condizionante, nei confronti dell'ente locale in parola.

Nell'aprile del 1990, veniva assassinato l'imprenditore edile Vincenzo Agrillo, candidato alle elezioni comunali del 6 maggio successivo.

Tale omicidio riportava l'attenzione degli inquirenti sul problema inquietante dell'interessamento della criminalità organizzata alla scelta dei candidati ed al successivo controllo della vita amministrativa locale.

Dalle risultanze delle indagini che hanno interessato il comune di Pomigliano d'Arco è emerso che diversi amministratori hanno illecitamente orientato l'attività dell'ente, non solo disattendendo le regole generali di buona amministrazione, ma, soprattutto, consentendo l'acquisizione di contributi ed appalti pubblici a favore di personaggi ritenuti affiliati alla criminalità organizzata.

In particolare, con deliberazioni di giunta, del 9 marzo 1990 e 7 marzo 1991, l'amministrazione comunale di Pomigliano D'Arco ha disposto l'erogazione di due contributi, rispettivamente di 50 e 20 milioni, a favore della locale società calcistica, presieduta da Nicola Foria, indiscusso capo della consorteria camorristica della zona.

Per tale vicenda, presso il tribunale di Napoli, pende procedimento penale per concorso in abuso di ufficio, nei confronti di 11 amministratori comunali.

Il servizio trasporto funebre, svolto dal 1953 da Tommaso Foria, è mantenuto, dopo la morte di quest'ultimo, in data 11 dicembre 1975, dal figlio Vincenzo, unitamente ad altri sette soci, tra cui Biagio Foria, padre dei capo clan Salvatore e Nicola, anche dopo la scadenza del contratto (1° luglio 1977), dapprima come ditta individuale e, successivamente (1980), come Sa.Fo. ed, infine, dal 1986 come Pomilia S.r.l.

Dagli atti giudiziari relativi all'inchiesta su tale vicenda, si legge che «i responsabili pubblici si sono dolosamente limitati, non solo a prendere atto dell'usurpazione compiuta dai Foria, ma anche ad avallare l'operato, attraverso atti amministrativi, sedicenti autorizzazioni.... in realtà inconfigurabili dal punto di vista giuridico».

Altre irregolarità sono state riscontrate nella aggiudicazione dei seguenti appalti: la sistemazione della rete stradale dei rioni Spinelli e Baccheria, a favore di Vincenzo Apicella, pregiudicato del luogo; l'affidamento, prima che fosse approvata la relativa deliberazione, alla ditta Fornitura Meridionale S.a.s. di Napoli dell'appalto per la fornitura di pasti alle scuole materne e medie; la proroga alla ditta Ecoplast, per un ulteriore anno, cinque mesi prima della scadenza del contratto, della fornitura di sacchetti per il servizio di nettezza urbana, con un evidente vantaggio patrimoniale a favore della ditta stessa; l'affidamento alla CLP - Sviluppo industriale S.p.a., del servizio di spazzatura strade per un importo di lire 490 milioni per 6 mesi prorogabili, nonostante avessero partecipato alla gara d'appalto altre società che avevano presentato offerte minori.

Inoltre, dal 1° febbraio 1990, il servizio di smaltimento e di raccolta parziale dei rifiuti solidi urbani viene svolto dalla Safin S.r.l., il cui amministratore unico risulta essere strettamente collegato ad un gruppo imprenditoriale, riconosciuto prestanome del noto boss Lorenzo Nuvoletta. Il costo di tale servizio è notevolmente lievitato nel corso delle varie proroghe, passando in tre anni dagli iniziali 715 milioni agli attuali 2 miliardi circa.

Il contratto di appalto del servizio di sversamento dei rifiuti solidi urbani, aggiudicato alla Sma.R.Ri. S.r.l., per il periodo 1° febbraio 1987/31 gennaio 1990, è stato successivamente volturato a favore della Fungaia Monte Somma S.r.l.

L'amministratore della prima società risulta collegato, anche in ragione della professione di commercialista, a Aniello Fattorusso, personaggio gravitante nell'orbita del clan Galasso-Alfieri.

La società Fungaia Monte Somma annovera tra i soci un affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo.

In merito a tali e ad altre vicende, la procura della Repubblica di Napoli, in data 13 febbraio 1993, ha avanzato al tribunale - sezione misure prevenzione, la proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nei confronti di: Nicola Foria, come detto indiscusso capo dell'omonimo clan, tratto in arresto il 14 luglio 1992 perché indagato di associazione camorristica armata; Domenico Cervone, socio e prestanome dei Foria nella conduzione di società sportive, destinatari di contributi comunali; Giuseppe Boscato, già consigliere ed assessore nella precedente amministrazione, firmatario, con il sindaco del tempo, dello schema di delibera di concessione di contributi alla società di calcio gestita di fatto dai Foria.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versano gli organi elettivi locali di Pomigliano d'Arco, la cui libera determinazione risulta contigua agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Pomigliano d'Arco, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata, che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco con la citata relazione.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 5 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4651

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1993

Istituzione presso il Ministero dell'ambiente del ruolo speciale di direttore di parco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 11, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone, tra l'altro, che «Il direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "direttore di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione del suddetto ruolo,

Considerato che l'organico del ruolo di «direttore di parco» deve essere commisurato al numero degli enti parco istituiti e da istituire ai sensi della stessa legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel numero complessivo di 19;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Rilevato, in particolare, che per effetto di tale intervenuta normativa, la qualifica di dirigente superiore, cui l'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fa espresso richiamo, è assorbita nella qualifica di dirigente;

Ritenuto pertanto di dover attribuire al direttore del parco la qualifica di dirigente di ruolo speciale di «direttore di parco» istituito presso il Ministero dell'ambiente, ferma restando la disciplina dell'accesso esclusivamente mediante concorso pubblico prevista dall'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ragione della natura speciale di detta norma rispetto alla generale disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente individuando nel contempo i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione al concorso mediante rinvio alle disposizioni dell'art. 28 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto, in considerazione della loro particolare qualificazione, di consentire la partecipazione al concorso anche a coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni l'attività di direttore di parco in forza di contratti di diritto privato stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica prof. Sabino Cassese le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, in base al quale per il decreto in atti non è previsto il controllo preventivo della Corte dei conti;

Decreta

Art. 1.

Istituzione del ruolo

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il ruolo speciale di «direttore di parco».

2. La dotazione organica del suddetto ruolo è definita nella tabella *A* allegata al presente decreto.

3. Gli oneri connessi al trattamento economico dei direttori di parco sono posti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

Art. 2.

Modalità di accesso

1. L'accesso alla qualifica di dirigente del ruolo speciale di «direttore di parco» si consegue mediante superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Al concorso possono altresì partecipare coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni l'attività di direttore di parco in forza di contratti di diritto privato stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

Art. 3.

Concorso

1. Il concorso di cui all'art. 2 è indetto con decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il bando di concorso deve indicare il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle categorie dei titoli ammessi a valutazione, nonché le materie oggetto delle prove d'esame.

3. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione devono riguardare gli incarichi ricoperti ed i servizi svolti, i lavori originali prodotti, le pubblicazioni scientifiche in materie naturalistico-ambientali,in materie giuridico-economiche ed in materie riguardanti l'organizzazione amministrativa, nonché i titoli rilasciati a seguito della frequenza e del superamento di corsi di qualificazione professionale e di specializzazione post-laurea.

4. I candidati i cui titoli riportino una valutazione complessiva non inferiore al 66% del punteggio massimo complessivo attribuibile sono ammessi a sostenere l'esame scritto, che si articola su due prove, per il superamento delle quali è richiesta una votazione non inferiore a 7/10 per ciascuna. Il superamento dell'esame scritto consente la partecipazione alla prova orale, che si intende superata ove il candidato riporti una votazione non inferiore ad 8/10.

5. La somma dei voti riportati in ciascuna prova e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli costituisce la votazione complessiva ai fini della determinazione della graduatoria finale.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composta da un magistrato con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, di presidente del tribunale amministrativo regionale o di presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, da due dirigenti generali del Ministero dell'ambiente, dei quali uno del ruolo tecnico ed uno del ruolo amministrativo, e da un funzionario dello stesso Ministero avente qualifica funzionale non inferiore all'ottava, con funzioni di segretario.

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Nella prima attuazione del presente decreto sono inquadrati nel ruolo speciale di direttore del parco, secondo l'ordine derivante dalla decorrenza della nomina, i direttori degli enti di gestione dei parchi nazionali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 6.

Pubblicazione

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

TABELLA *A*

RUOLO SPECIALE
«Direttore di parco»

Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Dirigente	19	Direttore di parco	19

93A4623

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 agosto 1993

Modificazioni al decreto ministeriale 15 giugno 1993 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il Regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche di natura formale al predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

I commi 4 e 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 15 giugno 1993 sono così modificati:

«4. Per le unità, per le quali il collaudo non sia avvenuto entro il suddetto termine, si procederà, a far data dal 1° novembre 1993 e fino all'adeguamento alle previsioni del decreto alla sospensione dell'autorizzazione per turbosoffiante».

«5. A decorrere dal 1° dicembre 1993, ove l'armatore non abbia adeguato l'unità autorizzata alle previsioni del presente decreto, si provvederà alla conseguente variazione in diminuzione del numero delle autorizzazioni vigente nell'ambito del compartimento».

Art. 2.

L'ultimo articolo del decreto ministeriale 15 giugno 1993 è così modificato:

«Art. 9. — Gli allegati *D* ed *E* al decreto ministeriale 29 maggio 1992 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto di pari lettera *D* ed *E*».

Art. 3.

Il primo capoverso dell'allegato *E*, voce *A)* «draghe idrauliche (turbosoffianti)» - punto 2.1. «caratteristiche della draga idraulica per la pesca di vongole, longoni e fasolari» è così modificato:

«la distanza fra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm; è ammesso un errore di misura di 1 mm;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: COSTA

93E4604

DECRETO 4 agosto 1993.

Istituzione della zona di tutela biologica di Tor Paterno.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988 che ha istituito per la durata di tre anni una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello;

Considerato che l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» - dipartimento di biologia animale e dell'uomo, incaricata degli studi previsti dall'art. 3 del suddetto decreto ha prodotto il rapporto finale indicando tre diverse ipotesi di intervento nella zona al fine di proteggere le risorse biologiche della zona;

Considerato che le ipotesi di tutela vanno sottoposte all'esame della commissione consultiva locale della pesca marittima di Roma in vista delle successive determinazioni da adottarsi in sede ministeriale;

Considerata la necessità e l'urgenza, in attesa della procedura richiamata, di porre in essere nella zona in questione un regime di tutela analogo a quello adottato con il decreto ministeriale 20 agosto 1988 al fine di evitare i danni derivanti da un intenso e non controllato esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità in premessa indicate è istituita, per la durata di sei mesi, una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello, entro le sei miglia dalla costa, delimitata dai seguenti punti:

A	41°40'5 N 12°23'4 E	C	41°35'1 N 12°20'9 E
B	41°38'8 N 12°25'6 E	D	41°36'9 N 12°18'4 E

Art. 2.

Nella zona di mare indicata all'art. 1, è consentita, entro sei miglia dalla costa, la pesca solo con i seguenti attrezzi:

1) reti da posta fissa e nasse per la pesca professionale;

2) lenze per la pesca sportiva.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: COSTA

93E4603

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova;

Vista la delibera dell'8 giugno 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche agli articoli 18, 19 dello statuto e l'inserimento dell'art. 23 nel titolo VI - norme transitorie;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 18 e 19 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia nonché l'inserimento dell'art. 23 nel titolo VI - norme transitorie, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro: BARUCCI

MODIFICHE DI STATUTO

Art. 18. — 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono sottoposti dal direttore al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale rispettivamente il bilancio preventivo entro il 31 marzo precedente l'inizio dell'esercizio ed il bilancio consuntivo entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

2. Entro il 30 aprile, vista la relazione del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo e la relativa relazione.

Entro il 31 ottobre, vista la relazione del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione.

(Omissis)

Art. 19. — 1. Una quota pari almeno al cinquanta per cento dei proventi derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione nella Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della banca medesima. A tale riserva restano acquisiti gli interessi maturati tempo per tempo sulla stessa. La riserva può essere investita esclusivamente in titoli di natura obbligazionaria di società appartenenti al gruppo Banca Carige e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e/o prestiti subordinati in conto futuri aumenti di capitale della Banca Carige S.p.a. medesima.

(Omissis)

Titolo VI - NORME TRANSITORIE

Art. 23. — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 18, l'esercizio relativo all'anno 1993 ha inizio il 1° gennaio 1993 e termina il 30 giugno 1994.

93A4624

DECRETO 30 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci del predetto Ente, rispettivamente in data 13 novembre 1992 e 6 dicembre 1992, concernenti le modifiche degli articoli 8, 10, 16 e 21 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 8, 10, 16 e 21 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro: BARUCCI

MODIFICHE DI STATUTO

Art. 8 (1° comma). — I seguenti organismi designeranno numero 48 soci:

(Omissis)

Confederazione italiana *agricoltori* Pistoia . . n. 1 socio
Federazione *provinciale* coltivatori diretti, Pistoia . . n. 1 socio

(Omissis)

Unione provinciale cooperative *e Mutue* di Pistoia . n. 1 socio

(Omissis)

Art. 10 (1° comma). — L'assemblea dei soci dell'Ente:

(Omissis)

e) nomina i sindaci.

(Omissis)

Art. 16 (1° comma).

(Omissis)

(2° comma) I relativi compensi sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 15 nel limite del doppio del compenso più alto previsto per le predette cariche.

(3° comma) *I membri del consiglio ed i sindaci che superano il tetto di cui al comma precedente devono scegliere fra le seguenti due possibilità:*

1) versare all'Ente l'importo eccedente;

2) rinunciare al compenso annuo relativo alla carica ricoperta presso l'Ente.

Art. 21.

(Omissis).

(2° comma) I sindaci sono nominati dall'assemblea con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori. Almeno uno di essi deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti *o all'istituendo registro dei revisori contabili.* Assume la presidenza del collegio il componente iscritto nel ruolo *o nel registro sopra richiamati;* in caso di pluralità di iscritti, il più anziano di età.

(Omissis).

93A4625

DECRETO 30 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza;

Vista la delibera del 18 maggio 1993, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche agli articoli 3 4, 5, 9, 12, 13, 16, 22 e 23 dello statuto, e l'introduzione nello stesso dell'art. 29-*bis;*

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 22 e 23 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza e l'introduzione nello stesso dell'art. 29-*bis,* secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro: BARUCCI

MODIFICHE DI STATUTO

Art. 3 (1° comma). La Fondazione amministra la partecipazione nella Società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa).*

(2° comma). La Fondazione non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella che possiede nella società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa)* nè esercitare direttamente imprese bancarie) può, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie e anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie finanziarie, purché strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari.

(3° comma). L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione o altra causa)* devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La cessione e ogni altra operazione, per effetto della quale la Fondazione perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa),* deve essere approvata a norma del quarto comma del suddetto art. 13 ed è soggetta, altresì, alle disposizoni del titolo V del decreto legislativo citato.

Art. 4.

(Omissis).

(2° comma). Il patrimonio si incrementa per effetto di:

accantonamento al fondo di riserva finalizzato a sottoscrizioni di aumento del capitale della società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa)* nonché accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 5.

(Omissis).

(2° comma). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50% dei proventi e delle rendite di cui alla lettera *a)* del comma precedente ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti del capitale della società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa).*

(3° comma). La riserva può essere investita, esclusivamente, in titoli della conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa)* e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sull'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la stessa.

(4° comma). Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della Società conferitaria *da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa)* si intendono come proventi .....*(Omissis)*..... —;

(Omissis).

Art. 9 (1° comma). Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

(Omissis);

2) i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Ente e della società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa);*

(Omissis).

Art. 12 (1° comma). Al consiglio di amministrazione compete di:

(Omissis).

8) deliberare, sentito il parere del collegio sindacale, l'acquisto e la cessione di azioni della società per azioni *derivante per incorporazione, fusione od altra causa dalla società* a cui la Fondazione ha conferito l'azienda bancaria;

(Omissis).

Art. 13.

(Omissis).

(4° comma). Il presidente e il direttore generale della società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione o altra causa)* possono essere invitati, disgiuntamente o congiuntamente, a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive.

(Omissis).

(6° comma). Per qualunque operazione che comporti la perdita della maggioranza delle azioni della società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa)* e per le modificazioni statutarie, il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

(Omissis).

Art. 16.

(1° comma). Il collegio sindacale si compone di tre membri.

Di essi:

uno è nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Piacenza;

gli altri due dall'Associazione tra le casse di risparmio italiane, uno dei due deve risultare domiciliato o residente nel comune di Vigevano.

(Omissis).

(11° comma). Ai componenti del collegio sindacale spetta — oltre al rimborso delle spese *per l'espletamento delle rispettive funzioni — una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e un compenso annuo*.

(12° comma). *Il compenso annuo e la misura del gettone di presenza sono fissati con decreto del Ministro del tesoro*.

Art. 22.

(Omissis).

(3° comma). I componenti del consiglio di amministrazione e quelli del collegio sindacale non possono assumere contemporaneamente più di *quattro* cariche rispettivamente di membro del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e di membro del collegio sindacale presso la società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa)* e le società od enti da questa direttamente o indirettamente controllati o dalla stessa partecipati.

(Omissis).

(5° comma). Qualora il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, i componenti del collegio sindacale rivestano anche altre cariche *(effettive)* che diano diritto a una retribuzione, diversa dalla medaglia di presenza, presso la società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa)* e le società o enti da questa direttamente o indirettamente controllati o dalla stessa partecipati, *e qualora i compensi percepiti dal singolo interessato in relazione a tali incarichi, sommati all'analogo compenso per la carica ricoperta nella Fondazione, superassero globalmente il doppio del compenso maggiore fra tutti i compensi l'eccedenza relativa dovrà essere decurtata dal compenso erogato dalla Fondazione. Nel caso che l'eccedenza di cui sopra fosse maggiore del compenso erogato dalla Fondazione, quest'ultimo non è dovuto. Nel conteggiare i compensi di cui ai commi precedenti non si terrà conto dei compensi relativi alle medaglie di presenza*.

Art. 23 (1° comma). Per quanto concerne la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della società conferitaria o da essa derivata *(per incorporazione, fusione od altra causa)* la Fondazione eserciterà il proprio diritto nell'assemblea nominando — *se consentito dalla legge* — consiglieri membri del proprio consiglio di amministrazione ovvero terzi.

(2° comma). Lo stesso vale per la nomina dei componenti del collegio sindacale della Società conferitaria *o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa)*.

Art. 29-*bis* (1° comma). Quanto stabilito nell'art. 16 in merito alla corresponsione della medaglia di presenza ai sindaci per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione avrà effetto dal 27 dicembre 1991.

(2° comma). Quanto disposto nell'art. 22 in merito alla disciplina del cumulo delle cariche e degli emolumenti avrà decorrenza dal 1° marzo 1993 per il presidente, il vice presidente, gli amministratori e sindaci che ricoprivano a tale data corrispondenti cariche nella società conferitaria ai sensi dell'art. 12, lettera *c)* del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

93A4626

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Perri è stato eletto consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza) nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 323, secondo comma, 110 e 81 del codice penale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Antonio Perri è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Roggiano Gravina, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonio Perri dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Perri e rimosso dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza).

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Perri è stato eletto consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989.

Il predetto amministratore, in data 28 giugno 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Cosenza, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi elementi di responsabilità in ordine al reato d'abuso d'ufficio continuato in concorso, per fatti connessi all'attività di componente della commissione edilizia, nel periodo compreso tra il 1989 ed 1991.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Antonio Perri all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roggiano Gravina, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Cosenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina e, nelle more, con provvedimento n. 3105/13.3/Gab. del 30 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimonzione del sig. Antonio Perri dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza).

Roma, 19 luglio 1993

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

93A4637

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 gennaio 1993

Modificazioni alle tabelle allegate al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, con il quale sono stati determinati le circoscrizioni, il livello e la sede degli uffici di sanità marittima ed aerea e gli uffici veterinari di confine, aeroporto e dogana interna, nonché i relativi organigrammi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 643/1983, concernente l'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, attuativo della legge di delega predetta;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1985, con il quale sono stati determinati le circoscrizioni, il livello e la sede degli uffici di sanità marittima ed area e gli uffici veterinari di confine, aeroporto e dogana interna, nonché i relativi organigrammi;

Accertata la necessità di modificare l'assetto territoriale al fine di una migliore funzionalità dei servizi di sanità marittima nella Sicilia sud orientale;

Ritenuto, a tal fine, di restituire autonomia all'ufficio di Siracusa secondo la configurazione preesistente al citato decreto interministeriale 23 dicembre 1985;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *C*, annesse al decreto interministeriale 23 dicembre 1985, sono modificate come da allegato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro per la funzione pubblica*
SACCONI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

ALLEGATO *A*

Circoscrizioni territoriali degli uffici di sanità marittima aerea, di confine e dogana interna

Numero d'ordine	Regione in cui ha sede l'ufficio	Ufficio principale circoscrizionale di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna	Ambito circoscrizionale
29	Sicilia	Augusta: marittima	Sicilia: porto di Augusta e provincia di Siracusa
29-*bis*	Sicilia	Siracusa: marittima	Sicilia: porto di Siracusa e provincia di Ragusa

ALLEGATO C

Uffici di sanità marittima e aerea

Ufficio	Organici minimi tipo
Augusta marittima	1 primo dirigente medico 1 direttivo medico 1 ragioniere (*) 1 assistente sanitario 1 segretario tecnico 1 coadiutore 3 guardie di sanità
Siracusa marittima	2 direttivi medici 1 assistente sanitario 1 coadiutore 2 guardie di sanità

(*) Una unità per il servizio di ragioneria [illegible] dall'ufficio di sanità marittima di Siracusa.

93A4605

DECRETO 19 luglio 1993

Rinnovo dell'autorizzazione al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero di Vigevano.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 78 di Vigevano in data 26 luglio 1988 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero di Vigevano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 22 aprile 1991 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 marzo 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero di Vigevano è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica del presidio ospedaliero di Vigevano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Savojni Alberto, primario divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vigevano;

dott. Ge Franco, aiuto divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vigevano;

dott. Guidi Edoardo, aiuto divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vigevano;

dott.ssa Idone Carmela, assistente divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vigevano;

dott.ssa Pellizzoni Maria Luisa, assistente divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vigevano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della U.S.L. n. 78 di Vigevano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A4609

DECRETO 19 luglio 1993.

Autorizzazione all'ospedale «Caduti Bollatesi» di Bollate a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 27 settembre 1988.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1988 con il quale l'ospedale «Caduti Bollatesi» di Bollate (Milano) è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della U.S.L. n. 67 di Bollate in data 9 ottobre 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopra citato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 marzo 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «Caduti Bollatesi» di Bollate è autorizzato a cancellare il dott. Roberto Levi dall'équipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1988 e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

dott. Stefano Gambaro, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «Caduti Bollatesi» di Bollate;

dott. Sebastiano Accetta. assistente della divisione oculistica dell'ospedale «Caduti Bollatesi» di Bollate;

dott.ssa Elena Faroni, assistente della divisione oculistica dell'ospedale «Caduti Bollatesi» di Bollate.

Art. 2.

L'amministratore straordinario della U.S.L. n. 67 di Bollate (Milano) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1993

Il direttore generale D'ARI

93A4610

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento della imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

b) Le formalità di trascrizione iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art 106, n 4, della legge 16 febbraio 1913, n 89 per le scritture estere

c) Per l'omissione delle richieste di formalità e entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia - Ufficio del pubblico registro automobilistico, la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente.

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile.

Attesa quindi, la necessità di prevedere nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa.

Avuto presente a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forma del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica che confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adeguamento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa.

Atteso che il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari, con nota 28 aprile 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bari per chiusura al pubblico per motivi tecnici nel giorno 8 maggio 1993 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione riscossione contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione.

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale.

Decreta

Viene accertata, nel giorno 8 maggio 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le fomalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Bari

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 giugno 1993

Il direttore generale ROXAS

93A4611

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 agosto 1993

Finanziamento del programma comunitario ENVIREG.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n 349,

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c, 115/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo ENVIREG presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91)-1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo al cui finanziamento sono stati destinati 155.100.000 ECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 5.150.000 ECU a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e 2.440.000 ECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea,

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma ENVIREG, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 438/91, concernente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica, per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Visto il proprio decreto 101/GAB del 31 gennaio 1992, nel quale si prevede che l'istruttoria e la valutazione dei progetti relativi al citato programma operativo siano effettuate dalla predetta commissione tecnico-scientifica;

Viste le relazioni R/1/93, R/2/93 e R/3/93 della commissione tecnico-scientifica, nella quale sono esposti i risultati delle valutazioni effettuate dalla medesima commissione tecnico-scientifica, relativamente alla materia in parola;

Visto il verbale della conferenza dei direttori dei servizi del Ministero dell'ambiente, tenuta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 438/91, il giorno 9 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli interventi di cui all'allegato 1 al presente decreto, per l'importo a fianco di ciascuno di essi specificato che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG di cui alle premesse.

2. Tale importo rappresenta la somma massima erogabile a fronte dell'effettivo completamento di ciascun intervento oggetto di finanziamento.

Art. 2.

1. I soggetti competenti per le realizzazioni delle opere provvederanno alla individuazione dei soggetti esecutori e al relativo affidamento dei lavori nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CEE nonché delle direttive comunitarie che coordinano «le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici» e «le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture».

2. L'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato dovrà essere formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

3. Il Ministero dell'ambiente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento da effettuarsi da parte della regione, provvede ad autorizzare, in favore della regione stessa, l'erogazione della prima quota di finanziamento CEE nella misura del 25% dell'importo relativo a ciascun intervento, così come determinato nell'allegato 1 al presente decreto.

4. Il trasferimento alle regioni delle quote di finanziamento CEE successive a quella di cui al precedente comma, sarà effettuata sulla base di un'apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

5. A tal fine le regioni responsabili dei singoli interventi trasmettono, entro il 31 maggio 1994, una formale richiesta in tal senso, allegando un'idonea certificazione sullo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di finanziamento e delle spese effettuate.

6. Al trasferimento delle singole quote provvederà il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

1. Sulle regioni grava un generale onere di vigilanza sulla attuazione degli interventi finanziati, sulla rispondenza delle attività poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di finanziamento nonché sulla loro specifica congruenza con gli obiettivi del programma ENVIREG.

2. Il Ministero dell'ambiente si riserva comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle attività oggetto di finanziamento o di richiedere la documentazione certificativa relativa ai singoli interventi finanziati.

3. A tal fine i soggetti competenti e quelli esecutori metteranno a disposizione del Ministero dell'ambiente tutti i documenti giustificativi relativi alle spese effettuate.

Art. 4.

1. Le regioni trasmetteranno al Ministero dell'ambiente una relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del programma ENVIREG.

2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque disponibili per la realizzazione delle singole opere inerenti il programma ENVIREG, dovrà essere certificata dalle regioni al Ministero dell'ambiente, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Le attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica secondo le specifiche che saranno successivamente fornite dal Ministro dell'ambiente. I risultati di tale attività saranno comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informerà il comitato di sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/GAB.

4. Qualsiasi modifica ai progetti di cui all'allegato 1, dovrà essere approvata dalla regione e comunicata al Ministero dell'ambiente ai fini delle relative autorizzazioni da rilasciarsi entro trenta giorni, dandone comunicazione al comitato di sorveglianza di cui al precedente comma.

Art. 5.

Ai finanziamenti di cui al presente decreto si applicano integralmente le disposizioni relative all'attuazione finanziaria delle forme di intervento allegate alla citata decisione C (91) - 1504 2 del 25 luglio 1991.

Art. 6.

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, ove già non prevista la decadenza, potrà comportare la revoca o la riduzione del finanziamento comunitario concesso. Tale revoca o riduzione sarà disposta dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'art. 4, comma 3.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO 1

Numero	Regione	Titolo di progetto	Importo finanziamento CEE (milioni di lire)
1	Abruzzo	Completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni a vocazione turistica della regione Abruzzo - 1° lotto, 1° stralcio	8 362,91
2	Basilicata	Disinquinamento della fascia costiera ionica, smaltimento e trattamento rifiuti liquidi urbani	11 700
3	Calabria	Intervento «A» raccolta differenziata nei comuni della costa tirrenica calabrese. Intervento «B» discarica controllata n 19 prov. Reggio Calabria Intervento «C», discarica controllata n 1	2 200
4	Campania	Sistemazione igenico-sanitaria del comune di Anacapri mediante ampliamento del sistema fognario esistente e realizzazione di nuove opere	4 000
5	Lazio	Costruzione ed ammodernamento delle infrastrutture fognarie ed impianti di depurazione dei comuni ricadenti nella fascia costiera consortile di Formia e Fondi	2 650
6	Liguria	Sistema integrato di difesa dall'inquinamento delle acque marine costiere del Golfo del Tigullio	2 199,12
7	Marche	Completamento degli interventi urgenti sul sistema depurativo a servizio del comune di S Benedetto del Tronto e della bassa valle del Tronto 1° lotto Sub-3	2 102
8	Marche	Riutilizzo agricolo ed industriale delle acque trattate negli impianti al servizio dei centri urbani costieri a forte vocazione turistica della regione Marche	500
9	Molise	Interventi di collettamento e trattamento acque reflue, tesi alla riduzione dell'inquinamento costiero nei comuni di Campomarino, Petacciato e Termoli.	3.710
10	Puglia	Progetto integrato per il completamento delle opere di collettamento al presidio depurativo e riuso acque reflue trattate a scopi irrigui	3 850
11	Puglia	Completamento del sistema fognante-depurativo del comprensorio Alessano-Tiggiano-Corsano	3 000
12	Puglia	Discarica controllata di 1ª categoria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani	2 500
13	Puglia	Progetto per la realizzazione di un sistema per la pianificazione del territorio valorizzazione e protezione dei biotopi mediante tecniche di telerilevamento .	2 029,68
14	Puglia	Bonifica di un sito adibito a discarica di rifiuti indifferenziati in contrada Conella	5.600
15	Sardegna	Progetto per il disinquinamento del bacino Cabras-Santa Giusta	5.000
16	Sardegna	Riduzione inquinamento fascia costiera collettori, impianto di depurazione, telecontrollo dell'intero sistema, a servizio centro urbano e insediamenti costieri	3.000
17	Sardegna	Progetto per la riduzione dell'inquinamento della costa orientale sarda (costruzione del sistema fognario-depurativo del comune di Posada)	3 000
18	Sardegna	Ampliamento dell'impianto di trattamento rifiuti solidi urbani del bacino della costa nord-occidentale della Sardegna . .	26.000
19	Sardegna	Opere per la protezione della fascia costiera del golfo di Cagliari	4.428
20	Sicilia	Costruzione dell'impianto di depurazione della città di Trapani	13 000
21	Toscana	Realizzazione di ulteriori trattamenti depurativi, adeguamenti funzionali, stoccaggio provvisorio residui depurazione, monitoraggio acque all'impianto di Follonica.	2.400

Numero	Regione	Titolo di progetto	Importo finanziamento CEE (milioni di lire)
22	Toscana	Progetto per l'integrazione ed il completamento del sistema per il trattamento e lo smaltimento di R.S.U. e rifiuti assimilabili. 1° lotto, 1° stralcio	3.500
23	Veneto	Costruzioni di barriera mobile alla foce del fiume Adige di difesa del degrado ambientale ed agricolo causato da risalita cuneo salino	3.100
		Totale . . .	117.831,71

93A4606

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 1993.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, ai termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo», corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1993;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni d'origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1993.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1993, con la denominzione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie bianco, rosso rosato e spumante, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire della data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Limitatamente alle tipologie Falanghina e Aglianico, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 purché esse non superino del 5% il totale delle viti e dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare

di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale Camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» è riservata ai fini bianco, rosso, rosato, Falanghina, Aglianico o spumante che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

I vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

Bianco

Malvasia bianca di Candia, dal 50 al 70%,
Falanghina dal 20 al 30%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%.

Falanghina

Falanghina, minimo 90%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%.

Rosso e rosato

Sangiovese, minimo 80%,

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%.

Spumante

Falanghina, minimo 70%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%.

Aglianico

Aglianico, minimo 90%,

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le pregiate caratteristiche tradizionali.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, unicamente i vigneti collinari ben esposti, impiantati su terreni di natura argilloso-calcarea, o di medio impasto, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare.

Sono comunque esclusi quelli di fondo valle o messi a dimora su terreni particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o suggeriti dagli organi tecnici competenti e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i reimpianti il sistema di allevamento da praticare è prevalentemente la spalliera o controspalliera.

È vietata ogni pratica di forzatura, mentre è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per la produzione dei vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, per i tipi bianco, Falanghina e spumante ed a 100 quintali per ettaro per i tipi rosso, rosato ed Aglianico.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Campania può modificare dette rese ai sensi dell'art. 10 della legge 164/92.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% ai tipi bianco, rosato e Falanghina, dell'11% ai tipi rosso e Aglianico, del 12% alle tipologie riserva e del 9,5% allo spumante.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione compresi la presa di spuma e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste su conforme parere della regione Campania e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può autorizzare dette operazioni anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 purché all'interno della provincia di Benevento e quando sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata già prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima della trasformazione delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i tipi bianco, spumante, Falanghina, rosso e Aglianico ed al 65% per il rosato.

La eventuale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» rosso e Aglianico «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Rosso e Rosso riserva:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato per il tipo riserva;

odore: vinoso, con sfumatura di fruttato, etereo per il tipo riserva;

sapore: secco, giustamente tannico, armonico, vellutato per il tipo riserva, morbido per il tipo novello;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%, per il tipo riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fruttato, delicato;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Falanghina:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, lievemente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Aglianico e Aglianico riserva:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato per il tipo riserva;

odore: vinoso, gradevole, etereo per il tipo riserva;

sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, vellutato per il tipo riserva;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%, per il tipo riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino tenue;

odore: caratteristico gradevole;

sapore: fresco, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

La denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» rosso può essere utilizzata per designare il vino «novello», ottenuto con uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione di vini novelli.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione la specificazione di tipologia «riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo». In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» deve figurare sempre l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione è facoltativa per il tipo spumante.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A4669

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993.

Attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità europea, per gli anni 1993 e 1994, a valere sulle disponibilità finanziarie recate dal decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, reiterato nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 13 della medesima;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 4254, 4255 e 4256 in data 19 dicembre 1988, recanti disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda, rispettivamente, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo ed il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2088 in data 23 luglio 1985 relativo ai programmi integrati mediterranei;

Visto il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 353, reiterato nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente il rifinanziamento della predetta legge 1° marzo 1986, n. 64, ed in particolare l'art. 1, commi 4 e 5;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che istituisce il Fondo di rotazione nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e l'art. 6 che disciplina le erogazioni del Fondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) ed in particolare la tabella *F* della medesima;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, relativa al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995»;

Viste le proprie delibere del 29 dicembre 1986 concernenti l'approvazione del programma triennale 1987-89 di interventi nel Mezzogiorno e l'approvazione del primo piano annuale di attuazione;

Viste le proprie delibere del 3 agosto 1988 concernenti l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90 e l'approvazione del secondo piano annuale di attuazione del predetto programma triennale;

Vista la propria delibera del 15 marzo 1990 riguardante la rimodulazione dei contributi PIM, nonché le successive del 29 marzo 1990 concernenti l'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 e l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione;

Vista la direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 8767 del 27 ottobre 1988;

Vista la propria delibera 13 ottobre 1992 che stabilisce le procedure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità europea a valere sulle disponibilità finanziarie recate dal decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, reiterato nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Considerato che con la predetta delibera 13 ottobre 1992 è stato definito il riparto, tra le regioni interessate, dell'importo di lire 1.200 miliardi destinato, con delibera CIPE 3 agosto 1988, al conseguimento delle finalità di cui all'art. 13 della legge n. 64/1986;

Considerato che, a valere su tale importo di 1.200 miliardi di lire, con la medesima delibera 13 ottobre 1992, è stata attribuita alle regioni interessate la quota di lire 300 miliardi, relativa all'esercizio 1992, come previsto dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Considerato che si rende necessario provvedere all'attribuzione alle regioni interessate della quota di lire 450 miliardi prevista per l'esercizio 1993 dalla citata legge n. 488/1992;

Considerato che l'attivazione, nei termini previsti, delle risorse comunitarie assegnate alle medesime regioni rende opportuna la definizione del riparto anche della quota relativa all'anno 1994, stabilita in 450 miliardi di lire dalla stessa legge n. 488/1992,

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Delibera:

1. Le quote di 450 miliardi di lire, trasferite, per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994, al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nell'ambito dello stanziamento complessivo di 1.200 miliardi di lire, di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono attribuite alle sottoindicate regioni, secondo la seguente ripartizione:

Regioni	1993	1994	Totale
Toscana	0,40	0,40	0,80
Marche	1,61	1,61	3,22
Lazio	16,88	16,89	33,77
Abruzzo	35,97	35,96	71,93
Molise	23,56	23,57	47,13
Campania	91,68	91,67	183,35
Puglia	73,76	73,77	147,53
Basilicata	36,21	36,20	72,41
Calabria	51,49	51,49	102,98
Sicilia	71,69	71,70	143,39
Sardegna	46,75	46,74	93,49
Totale	450,00	450,00	900,00

2. La quota spettante a ciascuna regione per l'esercizio 1993 verrà erogata, per l'intero ammontare di cui al predetto riparto, dal Fondo di rotazione di cui al comma 1 direttamente alle regioni interessate.

La quota relativa al 1994 verrà erogata, nell'esercizio di riferimento, mediante un anticipo pari al 40 per cento dell'importo attribuito a ciascuna regione. Il versamento della restante quota avverrà a seguito del dimostrato utilizzo, da parte delle regioni interessate, di almeno il 50 per cento — in termini di pagamenti — delle risorse complessivamente trasferite a ciascuna regione per gli anni 1992 e 1993.

3. Le erogazioni delle somme di cui al comma 2, relative all'anno 1994, non effettuate entro l'anno medesimo, potranno aver luogo, a cura del Fondo di rotazione, negli anni successivi sempreché la CEE abbia mantenuto in essere la propria quota di concorso.

4. La specifica destinazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli interventi cofinanziati dalle Comunità europee viene tempestivamente comunicata dalle regioni interessate al Fondo di rotazione e alle amministrazioni centrali competenti.

5. Il Fondo di rotazione può effettuare controlli in relazione alle risorse trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

Roma, 7 giugno 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 141

93A4627

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 luglio 1993.

Approvazione dei modelli per la comunicazione dei partecipanti al capitale di società d'investimento a capitale variabile (SICAV).

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,

Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, come da ultimo modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481;

Dispone

Art. 1.

Comunicazione dei soci delle società di investimento a capitale variabile

1. Le comunicazioni che i soci di società di investimento a capitale variabile sono tenuti ad affettuare ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 84 del 1992 sono redatte in conformità allo schema e alle relative istruzioni allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 22 luglio 1993

Il Governatore: FAZIO

COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Istruzioni per la compilazione del modello 19/H di cui all'art. 5, comma 6 del D. lg. 25 gennaio 1992, n. 84

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. lg. 25.1.1992 n. 84 i soggetti che partecipano al capitale di una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) con azioni nominative in numero non inferiore a 20.000 sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione, a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società partecipata.

A detta comunicazione, sempre che venga raggiunta o superata la predetta soglia delle 20.000 azioni nominative, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, le società d'investimento a capitale variabile nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi e delle SICAV gestiti.

Non è tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del Tesoro per le partecipazioni detenute indirettamente.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di qualsiasi successiva variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano modifiche della catena partecipativa dei soggetti interposti, nei casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione è assolto solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

- il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la partecipazione nella SICAV (cfr. parte superiore del quadro F), quando tale interessenza diretta sia superiore alla soglia di rilevanza. In caso contrario, il soggetto in questione andrà solamente indicato;
- vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (individuati secondo le istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. infra).

L'obbligo di segnalazione non sussiste per i soggetti interposti tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo alla catena partecipativa, cui l'interessenza è in definitiva riconducibile. Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello, ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di comunione pro-indiviso della partecipazione, la comunicazione può essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c. Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota posseduta in comproprietà con altri soggetti, il comunista (che non sia rappresentante comune) possieda, direttamente o indirettamente, altre azioni, il medesimo è tenuto ad effettuare un'autonoma comunicazione solo con riferimento a tali altre azioni.

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative occorre tener conto anche delle azioni per le quali il socio sia privato ex lege o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, ricorrendone le condizioni, dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario, ricorrendone le condizioni, dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

La comunicazione andrà inviata in triplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la SICAV partecipata, corredata, sempre in triplice esemplare, del protocollo di autonomia gestionale ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. lg. 84/92. La Banca d'Italia provvederà a inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia alla Consob. La medesima documentazione andrà inviata in unico esemplare alla SICAV partecipata presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Tale modello potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Qualora la sede legale della SICAV non coincida con quella della direzione centrale, la documentazione andrà inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la direzione centrale della SICAV.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

Si precisa che l'obbligo di cui all'art. 5, comma 6 D. lg. n. 84/92 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/H.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
14 Enti vari
74 Enti e Società non residenti

- *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

  1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento del limite del possesso di 20.000 azioni nominative per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

  2. Dichiarazione da effettuare per qualsiasi variazione della partecipazione (ivi comprese quelle derivanti dall'esercizio del diritto di conversione ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. lg. 84/92) già comunicata con causale 1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

  3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della partecipazione al di sotto delle 20.000 azioni nominative. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

     In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della partecipazione entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

  4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

  Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

  Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

  In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Quadro B: SICAV PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della SICAV partecipata, il codice fiscale, nonché il numero di iscrizione all'albo delle SICAV ex art. 9, comma 1 D. lg. 84/92.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni nominative possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni nominative per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni nominative per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

N.B.: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà che il dichiarante cede, con i relativi diritti di voto, ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni possedute:* andrà riportato il numero di azioni nominative possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

(1) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 27, comma 2 L. 287/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- *Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni possedute a titolo di proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni nominative per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

- *Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e alle interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni nominative per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

N.B.: Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà che le società controllate cedono, con i relativi diritti di voto, in usufrutto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi e dai patrimoni delle SICAV gestite (2).

- *Azioni possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni nominative possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni nominative per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.

---

(2) Va da sé che l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

- *Numero dei fiducianti:* ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato nelle caselle 1 il numero dei fiducianti con azioni in misura pari o superiore a 20.000, specificando nella seconda casella l'ammontare complessivo di azioni possedute da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

Riepilogo

- *Azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Di tale numero dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Azioni con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto.

- *Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione:* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/H, andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante alla data della precedente comunicazione.

- *Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione:* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/H, andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E della precedente comunicazione per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F).

- *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di SICAV.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;

- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della SICAV qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

  Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

  - la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
  - la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi.

  Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove il maggior numero di azioni della società controllata sia detenuto direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadro F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di

rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato.

Qualora il soggetto interposto sia una persona fisica, andrà indicato:

- nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto;
- nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto;
- il codice fiscale;
- l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato).

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Comunicazioni ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84

Mod. 19/H

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla SICAV ____________

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone o ente

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A

SICAV PARTECIPATA — quadro B

denominazione

codice fiscale

n. iscrizione albo delle SICAV

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

N. azioni possedute

N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

titolo del possesso

titolo del possesso	n.
proprietà	1
riportato	2
riportatore	3
pegno	4
usufrutto	5
deposito o altro	6

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

N. azioni possedute

N. azioni possedute per le quali le società controllate fiduciarie e interposta persone sono private del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate fiduciarie e interposte persone

titolo del possesso	n.
proprietà	1
riportato	2
riportatore	3
pegno	4
usufrutto	5
deposito o altro	6

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI — quadro E

N. azioni possedute

N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

N. fiducianti %

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute

N. azioni con diritto di voto possedute

N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione

N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione

data della dichiarazione ____________

B C D E F

N. fogli complessivi

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

indirizzo ____________ CAP ______

N. Tel ____________

Eventuali osservazioni ____________

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Mod. 19/H

quadro F

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto dichiarante

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito o altro	6			

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro F1

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

Quadro F2

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

Quadro F3

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

Quadro F4

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato di voto

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro

93A4614

PROVVEDIMENTO 22 luglio 1993.

Approvazione dei modelli per la comunicazione dei partecipanti al capitale di società di gestione di fondi comuni di investimento ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77;

Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, come da ultimo modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481;

Dispone:

Art. 1.

Comunicazione dei soci delle società di gestione

1. Chiunque partecipa in una società di gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5 per cento.

2. È tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente il soggetto che eserciti il controllo sulla società di gestione ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990 e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta.

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 22 luglio 1993

Il Governatore: FAZIO

COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO EX L. 77/83

Istruzioni per la compilazione del modello 19/E di cui all'art. 9, comma 12 della legge n.1 del 2.1.1991.

AMBITO E MODALITA DI APPLICAZIONE

Tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 5% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in una società di gestione di fondi comuni d'investimento ex L. 77/83 sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima, a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società partecipata.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 5%, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi o delle SICAV gestiti.

Indipendentemente dal raggiungimento della soglia del 5%, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni coloro che esercitano il controllo sulla società di gestione ai sensi dell'art. 27, comma 2 L. 287/90 così come modificato dall'art. 16 del D.lg. 481/92.

Non è tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del Tesoro per le partecipazioni detenute indirettamente.

Dovrà essere effettuata una nuova comunicazione:

a) per gli aumenti che comportino il possesso di partecipazioni superiori a multipli di 5% (10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% ... 95%) o pari al 100% del capitale con diritto di voto;

b) per la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto a) o della soglia del 5%;

c) per tutte le ipotesi in cui – indipendentemente dalle circostanze di cui ai punti a) e b) – si tratti di acquisto del controllo sulla società ai sensi dell art. 27, comma 2 L. 287/90 e successive modificazioni e integrazioni;

d) per le modifiche della catena partecipativa dei soggetti interposti, nei casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F.

Tale nuova comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione è assolto solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

- il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la partecipazione nella società di gestione (cfr. parte superiore del quadro F), quando tale interessenza diretta sia superiore alla soglia di rilevanza. In caso contrario, il soggetto in questione andrà solamente indicato;
- vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (individuati secondo le istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. infra).

L'obbligo di segnalazione non sussiste per i soggetti interposti tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo àlla catena partecipativa, cui l'interessenza è in definitiva riconducibile. Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello, ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di comunione pro-indiviso della partecipazione, la comunicazione può essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c. Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota posseduta in comproprietà con altri soggetti, il comunista (che non sia rappresentante comune) possieda, direttamente o indirettamente, altre azioni, il medesimo è tenuto ad effettuare un autonoma comunicazione solo con riferimento a tali altre azioni.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni

proprie) o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, ricorrendone le condizioni, dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario, ricorrendone le condizioni, dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali sopra previsti, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B.

La comunicazione andrà inviata in triplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la società di gestione partecipata allegando, sempre in triplice esemplare, il protocollo di autonomia gestionale di cui al Regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi dell' art. 9, comma 6, lett. a) della L. 1/91, La Banca d'Italia provvederà, a norma dell' art. 4, comma 2 L. 1/91 a inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia alla Consob. La medesima documentazione andrà inviata in unico esemplare alla società di gestione partecipata presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Tale modello potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Qualora la sede legale della società di gestione non coincida con quella della direzione centrale, la documentazione andrà inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la direzione centrale della società di gestione.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

Si precisa che:

- l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/E;
- la redazione del protocollo di autonomia gestionale è richiesta solo quando si verificano le condizioni che comportano l'obbligo di invio dei modelli 19/E (con esclusione, ovviamente, dell'invio per riduzione della partecipazione), fermo restando quanto disposto dal Titolo V del Regolamento Consob n. 5387 del 2 luglio 1991 in ordine all'invio della sezione B del protocollo medesimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
14 Enti vari
74 Enti e Società non residenti

– *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% o il raggiungimento del 100%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare in caso di acquisto del controllo sulla società di gestione ai sensi dell'art. 27, comma 2 L. 287/90 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

  In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

  Nell'ipotesi in cui le variazioni della partecipazione si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Quadro B: SOCIETÀ DI GESTIONE PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società di gestione partecipata, il codice fiscale, nonché il numero di iscrizione all'albo delle società di gestione ex art. 7, comma 1 L. 77/83.

- *Capitale sociale in azioni con diritto di voto:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà che il dichiarante cede, con i relativi diritti di voto, ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni possedute:* andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

- *Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo

(1) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 27, comma 2 L. 287/90 e successive modificazioni e integrazioni.

per le azioni possedute a titolo di proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

- *Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e alle interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.:Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà che le società controllate cedono, con i relativi diritti di voto, in usufrutto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi e dai patrimoni delle SICAV gestite (2).

- *Azioni possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

---

(2) Va da sé che l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

- *Numero dei fiducianti:* ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:

  1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
  2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

Riepilogo

- *Azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *Azioni con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale):* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/E, andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- *Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione*. ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/E, andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per le quali il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F).

- *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di società di gestione di fondi comuni.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società di gestione qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

  Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

  - la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
  - la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi.

  Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove il maggior numero di azioni della società controllata sia detenuto direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadro F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Qualora il soggetto interposto sia una persona fisica, andrà indicato:

  - nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto;
  - nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto;
  - il codice fiscale;
  - l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato).

  Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EX L. 77/83

Comunicazioni ai sensi dell'art. 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1

Mod. 19/E

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla Società di gestione ____________

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — *quadro A*

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone o ente

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A

SOCIETÀ DI GESTIONE PARTECIPATA — *quadro B*

denominazione

codice fiscale

capitale sociale in azioni con diritto di voto

n. iscrizione albo delle soc. di gestione

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

valore nominale unitario della quota

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — *quadro C*

titolo del possesso: proprietà 1; riportato 2; riportatore 3; pegno 4; usufrutto 5; deposito o altro 6

N. azioni possedute

N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — *quadro D*

titolo del possesso: proprietà 1; riportato 2; riportatore 3; pegno 4; usufrutto 5; deposito o altro 6

N. azioni possedute

N. azioni possedute per le quali le società controllate fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI — *quadro E*

N. azioni possedute

N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

N. fiduciari 1, 2 — % 1, 2

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) — % rispetto al capitale sociale con diritto di voto

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

data della dichiarazione ____________

B C D E F

N° fogli complessivi

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

indirizzo ____________ CAP ____________

N. Tel ____________

Eventuali osservazioni ____________

PROVVEDIMENTO 22 luglio 1993

Approvazione dei modelli per la comunicazione dei partecipanti al capitale di società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma e di società o enti iscritti all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, come da ultimo modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481;

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334;

Dispone:

Art. 1.

Comunicazione dei soci delle società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma

1. Chiunque partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto in una società per azioni che concede finanziamenti sotto qualsiasi forma deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5 per cento.

2. È tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente il soggetto che eserciti il controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta.

Art. 2.

Comunicazioni dei soci delle società o enti iscritti all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52

1. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche ai partecipanti al capitale di società o enti iscritti all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 3.

Modalità di redazione delle comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui ai precedenti articoli sono redatte in conformità allo schema e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 22 luglio 1993

Il Governatore: FAZIO

COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ PER AZIONI CHE CONCEDONO FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA E DI SOCIETÀ O ENTI ISCRITTI ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N. 52

Istruzioni per la compilazione del modello 19/D di cui all'art. 9 L. 281/85 e successive modificazioni e integrazioni

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 5% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in una società per azioni che concede finanziamenti sotto qualsiasi forma o in una società o ente iscritto all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima, a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società o ente partecipato.

Per società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono le società per azioni diverse da enti creditizi, che esercitano, nei confronti del pubblico, attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia per cassa che di firma, o che erogano credito al consumo (1) anche se nell'ambito dei propri soci. Non devono essere comunicate le partecipazioni in società industriali o commerciali che effettuino vendita a credito dei propri prodotti.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 5%, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi o delle SICAV gestiti.

Indipendentemente dal raggiungimento della soglia del 5%, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni coloro che esercitano il controllo sulle società o enti in questione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Non è tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del Tesoro per le partecipazioni detenute indirettamente.

Dovrà essere effettuata una nuova comunicazione:

a) per gli aumenti che comportino il possesso di partecipazioni superiori a multipli di 5% (10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% ... 95%) o pari al 100% del capitale con diritto di voto;

(1) Si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

b) per la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto a) o della soglia del 5%;

c) per tutte le ipotesi in cui – indipendentemente dalle circostanze di cui ai punti a) e b) – si tratti di acquisto del controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

d) per le modifiche della catena partecipativa dei soggetti interposti, nei casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F.

Tale nuova comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione è assolto solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

- il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la partecipazione nella società (cfr. parte superiore del quadro F), quando tale interessenza diretta sia superiore alla soglia di rilevanza. In caso contrario, il soggetto in questione andrà solamente indicato;
- vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (individuati secondo le istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. infra).

L'obbligo di segnalazione non sussiste per i soggetti interposti tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo alla catena partecipativa, cui l'interessenza è in definitiva riconducibile. Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello, ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di comunione pro-indiviso della partecipazione, la comunicazione può essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c. Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota posseduta in comproprietà con altri soggetti, il comunista (che non sia rappresentante comune) possieda, direttamente o indirettamente, altre azioni, il medesimo è tenuto ad effettuare un'autonoma comunicazione solo con riferimento a tali altre azioni.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, ricorrendone le condizioni, dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario, ricorrendone le condizioni, dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali sopra previsti, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B.

La comunicazione andrà inviata in duplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la società o l'ente partecipato nonché alla società o all'ente stesso, presso il quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Tale modello potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Qualora la sede legale della società non coincida con quella della direzione centrale, la documentazione andrà inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la direzione centrale della società.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

È opportuno che ove una società per azioni riscontri la propria appartenenza alla categoria come sopra definita di "società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma", la stessa provveda, con le forme ritenute più opportune, a dare comunicazione di ciò ai propri soci, specificando tutti gli elementi necessari ai partecipanti per segnalare correttamente la propria posizione alla Banca d'Italia e alla società stessa. Dovranno, in particolare, essere comunicati: la denominazione sociale in chiaro, la sede legale, il codice fiscale, il numero di azioni componenti il capitale sottoscritto e la relativa composizione in termini di azioni ordinarie, azioni privilegiate e azioni di risparmio, nonché il valore unitario delle azioni medesime, la natura dell'attività creditizia svolta in chiaro e in codice.

Analoghe informazioni dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia al fine di consentire un coordinamento delle segnalazioni che devono essere rese dai partecipanti di rilievo. La società dovrà successivamente provvedere a segnalare alla Banca d'Italia l'eventuale modifica dei propri elementi identificativi come sopra descritti.

Si precisa che l'obbligo in esame si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/D (2).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuri-

---

(2) Pertanto, il modello è utilizzato anche per le partecipazioni in società che concedono finanziamenti quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto. Per i partecipanti in tali società restano fermi gli obblighi di comunicazione alla CONSOB prescritti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni.

diche, le società di persone e gli enti, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
14 Enti vari
74 Enti e Società non residenti

- *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% o il raggiungimento del 100%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

   In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare in caso di acquisto del controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

  In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

  Nell'ipotesi in cui le variazioni della partecipazione si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Quadro B: SOCIETA O ENTE PARTECIPATO

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società o ente partecipato, il codice fiscale, nonché il settore di attività in cui essa opera.

- *Settore di attività:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il settore specifico cui ricondurre il tipo di attività esercitata.

1) credito al consumo
2) factoring
3) leasing finanziario
4) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers' cheques, lettere di credito), ove configurino attività di finanziamento .
5) rilascio di garanzie e di impegni di firma
6) altre attività di finanziamento

- *Capitale sociale in azioni con diritto di voto:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà che il dichiarante cede, con i relativi diritti di voto, ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni possedute:* andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (3), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

---

(3) Ai fini della definizione di società controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 2359 del codice civile.

- *Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni possedute a titolo di proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

- *Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e alle interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà che le società controllate cedono, con i relativi diritti di voto, in usufrutto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi e dai patrimoni delle SICAV gestite (4).

- *Azioni possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.

- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.

- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.

(4) Va da sé che l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

- *Numero dei fiducianti:* ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:

  1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;

  2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

Riepilogo

- *Azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *Azioni con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- *Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale):* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione

attraverso il modello 19/D, andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- *Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale):* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/D, andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F).

- *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni della società per azioni che concede finanziamenti sotto qualsiasi forma o della società o ente iscritto all'albo di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;

- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società o ente qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andrà barrata la casella D qualora il rapporto di controllo derivi da particolari vincoli contrattuali

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove il maggior numero di azioni della società controllata sia detenuto direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato.

  Qualora il soggetto interposto sia una persona fisica, andrà indicato:

  - nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto;
  - nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto;
  - il codice fiscale;
  - l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato).

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ PER AZIONI CHE CONCEDONO FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA E DI ENTI ISCRITTI ALL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N. 52

Comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281

Mod. 19/D

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ______________

Alla società o ente ______________

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — *quadro A*

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone o ente

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A

SOCIETÀ O ENTE PARTECIPATO — *quadro B*

denominazione

codice fiscale

capitale sociale in azioni con diritto di voto

valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

settore di attività

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — *quadro C*

N. azioni possedute

titolo del possesso

1 proprietà

2 riportato

3 riportatore

4 pegno

5 usufrutto

6 deposito o altro

N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — *quadro D*

N. azioni possedute

titolo del possesso

1 proprietà

2 riportato

3 riportatore

4 pegno

5 usufrutto

6 deposito o altro

N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI — *quadro E*

N. azioni possedute

N. fiduciari 1, 2 — % 1, 2

N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni con diritto di voto possedute	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)	,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

data della dichiarazione ______________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ______________

B C D E F

indirizzo ______________ CAP ______________

N° fogli complessivi

N. Tel ______________

Eventuali osservazioni ______________

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Mod. 19/D

quadro F

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto dichiarante

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite vincoli contrattuali

titolo del possesso

titolo del possesso		N azioni possedute
proprietà	1	
riportato	2	
riportatore	3	
pegno	4	
usufrutto	5	
deposito o altro	6	

N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto: 1, 2, 3

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro F1

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite vincoli contrattuali

Quadro F2

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite vincoli contrattuali

Quadro F3

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite vincoli contrattuali

Quadro F4

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia

stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite vincoli contrattuali

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

93A4613

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni.

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 e il decreto ministeriale 22 giugno 1991 contenenti le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 1992;

Viste le delibere di adeguamento, al suddetto parere, da parte delle autorità accademiche di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

L'art. 106 dello statuto, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Corso di laurea in lingue e letterature straniere

Art. 106. - Il corso di laurea conferisce il titolo di dottore in lingue e letterature straniere.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua straniera. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale) ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e una prova orale di lingua. Lo studente è tenuto a seguire gli insegnamenti di almeno due lingue straniere di cui una quadriennale e una triennale

Lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere, previsti per il primo biennio, non potrà accedere al secondo biennio.

Sono istituite quattordici aree didattiche comprendenti una o più discipline omogenee dalle quali lo studente potrà scegliere gli insegnamenti da seguire. All'inizio di ogni anno accademico verranno rese note le materie effettivamente insegnate. Quando gli insegnamenti caratterizzanti fossero presenti soltanto presso altre facoltà dell'Ateneo, lo studente potrà ivi sostenerne gli esami.

Le aree didattiche sono

a) lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua, come indicato successivamente),

b) italianistica;

c) scienze del linguaggio,

d) scienze glottodidattiche:

e) scienze dell'educazione:

f) scienze geografiche,

g) scienze filosofiche;

h) lingue e culture classiche;

i) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

k) scienze filologiche,

l) scienze storiche,

m) scienze storico-culturali,

n) scienze della letteratura:

o) scienze della comunicazione

Area a).

Sono aree di lingue e letterature straniere quelle sottoelencate, comprendenti al loro interno gli insegnamenti indicati

Anglistica

lingua inglese:
lingua e letteratura inglese;
letteratura dei Paesi di lingua inglese,
storia della lingua inglese:
storia del teatro inglese;
letteratura angloamericana

Francesistica

lingua francese:
lingua e letteratura francese,
letteratura belga-vallone;
letteratura dei Paesi francofoni:
storia della lingua francese:
storia del teatro francese

Germanistica

lingua tedesca:
lingua e letteratura tedesca,
storia della lingua tedesca:
storia del teatro tedesco;
lingue e letterature scandinave.

Ispanistica e ispano-americanistica

lingua spagnola;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura ispanoamericana;
storia della lingua spagnola;
storia delle lingue iberiche;
storia del teatro spagnolo;
dialettologia ispanoamericana,
lingua e letteratura catalana.

Lusitanistica

lingua portoghese;
lingua e letteratura portoghese.
letteratura brasiliana;
letterature africane in lingua portoghese.

Slavisstica

lingua russa;
lingua e letteratura russa;
lingua polacca;
lingua e letteratura bulgara.
storia della lingua russa.

Area b).

Fanno parte dell'area di italianistica i seguenti insegnamenti:

lingua e letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
filologia medioevale e umanistica;
storia della grammatica e della lingua italiana (inserita anche nell'area di scienze del linguaggio);
filologia italiana.

Area c)

Fanno parte dell'area di scienze del linguaggio gli insegnamenti seguenti.

glottologia;
linguistica.
linguistica applicata.
sociolinguistica;
psicolinguistica;
storia della grammatica e della lingua italiana (inserita anche nell'area di italianistica)

Area d)

Fanno parte dell'area di scienze glottodidattiche gli insegnamenti seguenti

glottodidattica.
didattica delle lingue moderne,
metodologia e didattica delle lingue straniere.

Area e)

Fanno parte dell'area di scienze dell'educazione gli insegnamenti seguenti:

pedagogia.
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva.
psicopedagogia;
didattica

Area f).

Fanno parte dell'area delle scienze geografiche gli insegnamenti seguenti:

geografia;
geografia regionale.

Area g).

Fanno parte dell'area delle scienze filosofiche gli insegnamenti seguenti:

filosofia;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna;
estetica;
filosofia del linguaggio;
filosofia morale;
storia della filosofia politica;
filosofia della scienza.

Area h).

Fanno parte dell'area delle lingue e culture classiche gli insegnamenti seguenti:

lingua e letteratura latina;
letteratura latina cristiana;
letteratura latina medioevale;
grammatica latina;
lingua e letteratura greca;
filologia bizantina;
paleografia e diplomatica.

Area i).

Fanno parte dell'area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo gli insegnamenti seguenti·

storia dell'arte medioevale e moderna;
storia della critica d'arte;
storia della musica;
storia del teatro.

Area k).

Fanno parte dell'area delle scienze filologiche gli insegnamenti seguenti:

filologia romanza;
filologia germanica;
filologia slava;
lessicografia romanza;
linguistica romanza.

Area l).

Fanno parte dell'area delle scienze storiche gli insegnamenti seguenti:

storia medioevale,
storia moderna;
storia contemporanea;
storia americana;
storia dell'America latina;
storia dei Paesi slavi.

Area m).

Fanno parte dell'area delle scienze storico-culturali gli insegnamenti seguenti:

storia della civiltà francese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura ispanica;

storia della cultura tedesca;
storia della cultura nordamericana;
storia delle tradizioni popolari,
storia delle religioni;
antropologia culturale,
lingua cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua francese;
lingua cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua spagnola

Area n)

Fanno parte dell'area delle scienze della letteratura gli insegnamenti seguenti.

storia della critica letteraria;
letterature comparate;
sociologia della letteratura;
semiotica del testo

Area o)

Fanno parte dell'area delle scienze della comunicazione gli insegnamenti seguenti

semiologia.
sociologia della comunicazione,
storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni sociali.
metodologia e didattica degli audiovisi.

Articolazione dei bienni

Il biennio comune prevede le seguenti annualità

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua);

due della lingua e letteratura triennale (ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua);

una di italianistica (da scegliersi tra letteratura italiana e lingue e letteratura italiana), cui è propedeutica una prova scritta,

una di scienze storiche.

una di scienze del linguaggio,

una da scegliersi all'interno delle seguenti aree didattiche quella attinente alla lingua e letteratura straniera quadriennale o triennale, italianistica, scienze storico culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche;

una a scelta libera.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua);

una della lingua e letteratura triennale (con la relativa prova scritta e orale di lingua),

una della filologia afferente alla lingua quadriennale,

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

una da scegliersi all'interno delle aree: italianistica, scienze glottodidattiche, lingue e letterature classiche, scienze della letteratura;

due a scelta libera

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua);

una della lingua e letteratura triennale (con la relativa prova scritta e orale di lingua),

una della filologia afferente alla lingua quadriennale,

una di scienze del linguaggio.

una di scienze glottodidattiche.

una di scienze dell'educazione.

una da scegliersi all'interno delle seguenti aree. quella attinente alla lingua e letteratura straniera quadriennale o triennale, scienze filosofiche. scienze della comunicazione;

due a scelta libera

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua);

una della lingua e letteratura triennale (con la relativa prova scritta e orale di lingua);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche,

due da scegliersi all'interno delle seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche o scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

una da scegliersi all'interno dell'area della lingua e letteratura quadriennale, italianistica. lingue e culture classiche o scienze storico-culturali;

due a scelta libera

Gli scritti della lingua triennale seguiranno le stesse modalità dei primi tre anni della lingua quadriennale.

Per accedere all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un totale di diciannove esami, di cui almeno sette implicanti una prova scritta e orale di lingua straniera, ed uno implicante una prova scritta e orale di italianistica

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Messina, 7 giugno 1993

Il rettore STAGNO D'ALCONTRES

93A4628

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 17 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 17 agosto 1993

Dollaro USA	1602,62
ECU	1805,67
Marco tedesco	948,41
Franco francese	268,18
Lira sterlina	2388,71
Fiorino olandese	842,11
Franco belga	44,517
Peseta spagnola	11,450
Corona danese	229,91
Lira irlandese	2216,90
Dracma greca	6,758
Escudo portoghese	9,238
Dollaro canadese	1220,11
Yen giapponese	15,681
Franco svizzero	1069,13
Scellino austriaco	134,79
Corona norvegese	217,78
Corona svedese	199,03
Marco finlandese	274,99
Dollaro australiano	1087,38

93A4683

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione concernente: «Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 46, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto « ... in data *21 aprile* 1993 », leggasi « ... in data *5 giugno* 1993 ».

93A4647

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA
MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA
ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA
ARGENTA (Ferrara)
C S P Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO
APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR' di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA
AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA
FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico.
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10,**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a . via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r l , Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a , via Cavour. 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi 10 - 00100 Roma, versando l importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
annuale	L	345 000
semestrale	L	188 000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
annuale	L	63 000
- semestrale	L	44 000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
annuale	L	193 000
- semestrale	L	105 000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L	63 000
- semestrale	L	44 000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L	193 000
- semestrale	L	105 000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
annuale	L	664 000
semestrale	L	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 98 000** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L	1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III* ogni 16 pagine o frazione	L	1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	2 550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L	1 300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L	1 400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L	1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	120 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1 400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	78 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	1 300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1.450

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari sono raddoppiati

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati che devono essere richiesti all Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189